COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Convocazione 1^ Seduta in videoconferenza

Numero 3 Data 12-01-2022	Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE ASSIMILABILI CON MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI NEL COMUNE DI MONDOLFO

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 19:00, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi notificati a norma di legge, si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori:

Barbieri Nicola	**P**	**Andreoli Matteo**	**P**
Diotallevi Carlo	**P**	**Franceschini Elisa**	**P**
Andreoni Alice	**P**	**Fuligni Agnese**	**P**
Tinti Raffaele	**A**	**Bonacorsi Anteo**	**P**
Pennoni Serena	**P**	**Mancini Samuele**	**P**
Caporaletti Davide	**P**	**Gentili Marco**	**P**
Mattioli Even	**P**	**Cecarini Luisa**	**P**
Boschini Alessia	**P**	**Tonelli Alessandro**	**P**
Tiritiello Filomena	**P**		

Assegnati 17 **Presenti n. 16**
In carica 17 **Assenti n. 1**

Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale:

- Presiede la dott.ssa Pennoni Serena in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
- Assiste il dott. Mazzanti Gianluca in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:
  BOSCHINI ALESSIA
  ANDREOLI MATTEO
  TONELLI ALESSANDRO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE ASSIMILABILI CON MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI NEL COMUNE DI MONDOLFO

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento posto all'Ordine del Giorno e lascia la parola al Vice – Sindaco Diotallevi che presenta la proposta di deliberazione.

Il Presidente Pennoni cede quindi la parola ad Alfio Turco, dello Studio Polab Srl, per un'integrazione tecnica della proposta di deliberazione.

Il Presidente Pennoni cede quindi la parola, per la presentazione degli elaborati tecnici, all'Ing. Citti.

Interviene il Consigliere Gentili.

Il Vice – Sindaco Diotallevi replica al Consigliere Gentili in ordine a quanto dallo stesso evidenziato e sollevato.

L'ing. Citti fa una precisazione tecnica sulle simulazioni e sulle misurazioni.

Interviene il Consigliere Mancini.

I relativi interventi e dichiarazioni rese nel corso della discussione sono registrati e conservati su supporto magnetico come previsto all'art. 104, comma 6, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Al termine il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

"

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 4^ SETTORE

PREMESSO CHE:

- le antenne e apparati di trasmissione, hanno un notevole impatto sull'ambiente circostante e sul paesaggio e possono creare vincoli alla nuova edificazione; è necessario tutelare la salute pubblica, la compatibilità ambientale e le esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- la normativa vigente classifica gli impianti per le telecomunicazioni come un servizio ai cittadini al punto che essa è stata equiparata alle opere di urbanizzazione primaria ed è contestuale pensare alla larghissima diffusione che la telefonia mobile ha avuto in questi ultimi anni tra la popolazione;
- la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e delle intervenute tecnologie assimilabili da collocare nel territorio comunale è un problema che riveste in questi ultimi anni un particolare interesse, anche in ragione della crescente preoccupazione della collettività e del nascere di comitati spontanei che si oppongono al proliferare di antenne in quanto temono che, le onde elettromagnetiche da esse emanate, possano creare effetti indesiderati alla salute umana;
- la disponibilità di un Regolamento che si predisponga in termini cautelativi e che punti alla minimizzazione dei rischi è al momento attuale l'unico strumento, supportato da un'ampia casistica giuridica, in grado di intercettare le richieste degli operatori con più largo anticipo e consentire una valutazione delle stesse con una visione più ampia del quadro elettromagnetico del territorio comunale;
- secondo la disciplina nazionale e i criteri definiti dalle norme regionali, le compagnie concessionarie hanno la facoltà di depositare entro il 31 marzo di ogni anno, presso gli uffici comunali, un programma di sviluppo delle proprie reti da sottoporre al vaglio dell'Amministrazione;

- sempre secondo le stesse norme, i Comuni possono aggiornare il proprio programma comunale degli impianti, e relativo regolamento, a partire dalle esigenze manifestate dalle compagnie richiedenti, e supportare le scelte attraverso un'adeguata istruttoria tecnica;

RICHIAMATA la determinazione n. 12 del 07.04.2020 del Funzionario Responsabile del 4^ settore Urbanistica e Sportello Unico con la quale si è affidato alla Ditta Polab S.r.l. l'incarico per la redazione e l'aggiornamento del Piano Comunale degli impianti di telecomunicazioni e relativo regolamento a supporto;

VISTO lo schema di "Regolamento per l'installazione degli impianti di Telecomunicazioni" con allegato "A" "Mappa delle localizzazioni", redatti dalla Ditta Polab S.r.l., in atti al presente provvedimento, che tiene conto delle richieste di implementazione di alcuni siti presenti nel precedente progetto presentate dai gestori di telefonia mobile;

PRESO ATTO che le analisi contenute nell'istruttoria tecnica a supporto, per tutte le nuove richieste contenute nell'aggiornamento, rientrano sia nei limiti di legge di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che negli obiettivi dell'Ente;

VISTO il parere positivo espresso dalla Commissione Consiliare "Assetto ed Uso del Territorio" nella seduta dell'11.01.2022;

VISTO il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e ss.mm. ed ii.;

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 in materia di fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 3 GHz;

VISTI gli articoli 114 e 117 della Costituzione e le relative disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, in materia di podestà regolamentare dei comuni;

VISTO il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia);

VISTA la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", la quale tra l'altro all'articolo 8, comma 6, stabilisce che i "Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico degli Enti locali);
VISTA la conversione in Legge (n.120/2020) del Decreto Legge n. 76/2020;

VISTA la Legge Regione Marche 30.03.2017 n. 12;

VISTI/O i/il pareri/e obbligatori/o riportati/o in calce alla presente;

PROPONE

1) di approvare il "Regolamento per l'installazione degli impianti di Telecomunicazioni" con allegato "A" "Mappa delle localizzazioni" per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili nel Comune di Mondolfo, come da relazioni tecniche redatte in data 31.12.2021 da Polab S.r.l., in atti al presente provvedimento;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione;

ACCERTATO che la stessa è corredata dal parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, risultante nell'allegato documento;

VISTO che con nota prot. n. 110 del 04.01.2022 è stato richiesto il relativo parere alla Commissione Consiliare "Assetto ed Uso del Territorio" e che in data 11.01.2022 la stessa ha espresso parere favorevole unanime;

Con la presenza di n. 16 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 16 legalmente espressi in modo palese per alzata di mano, all'unanimità;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza di dare attuazione al presente atto,

Con la presenza di n. 16 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 16 legalmente espressi in modo palese per alzata di mano, all'unanimità;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Del che è stato redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO**
DOTT.SSA Pennoni Serena	DOTT. Mazzanti Gianluca

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Comune di Mondolfo (PU) Protocollo arrivo n. 0038336 del 03-01-2022 Cat. 4 cl. 8

COMUNE DI MONDOLFO

Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telecomunicazioni

Comune di Mondolfo (PU) Protocollo arrivo n. 0038336 del 03-01-2022 Cat. 4 cl. 8

INDICE

Capo I -Norme generali....3
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE....3
ART. 2 OBIETTIVI....3
ART. 3 MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI....4
Capo Il -Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti....4
ART. 4 INSERIMENTO AMBIENTALE....4
ART. 5 IMPIANTI TECNOLOGICI....4
ART. 6 PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE....5
ART. 7 AREE E SITI IDONEI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ED AREE SENSIBILI....6
ART. 8 MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI....6
ART. 9 IMPIANTI TEMPORANEI....6
ART. 10 IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI....7
ART. 11 PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE....7
ART. 12 ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO....7
Capo III - Procedure autorizzative....8
ART. 13 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE....8
ART. 14 PROGETTAZIONE....8
ART. 15 CERTIFICATO DI REGOLA, ESECUZIONE E COLLAUDO....9
ART. 16 AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE 9
ART. 17 INSTALLAZIONI PROVVISORIE....9
Capo IV -Risanamento ambientale....10
ART. 18 RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI....10
Capo V Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica....10
ART. 19 REGISTRO....10
ART. 20 CONTROLLI E MONITORAGGIO....11
ART. 21 INFORMAZIONE PUBBLICA....11
Capo VI Disposizioni e sanzioni....11
ART. 22 DISPOSIZIONI E SANZIONI....11
Capo VII Esclusioni....12
ART. 23 ESCLUSIONI....12
Capo VIII Norme Transitorie....12
ART. 24 ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI....12

Comune di Mondolfo (PU) Protocollo arrivo n. 0038336 del 03-01-2022 Cat. 4 cl. 8

Capo I -Norme generali

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente documento costituisce il Regolamento comunale per la disciplina in materia di impianti radio elettrici ai sensi dell'art. 6 della L.R. Marche n.12/2017.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

a) Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
b) Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delel procedure";
c) Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
d) D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
e) Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
f) Legge Regionale n.12 del 30/03/2017;
g) Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
h) Legge 11 novembre 2014, n 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia)-Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
i) Artt. 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione Italiana.

2. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.

ART. 2 OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n.36/2001, e ss. ii. e mm. e in ottemperanza all' intero quadro normativo vigente, si intende assicurare:

a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di cui all'Art. 1;

b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;

c) la minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza, con particolare riferimento ai siti sensibili, e del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti fissati dallo Stato per i valori del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico;

d) la salvaguardia dell'ambiente;

e) armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni.

2. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3 MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

Capo II -Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

ART. 4 INSERIMENTO AMBIENTALE

1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.

2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.

3. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

4. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/04 (Codice Urbani) e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

ART. 5 IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare un impianto, sono costituite in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali); sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione del territorio.

2. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti di telecomunicazioni sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R.n.380/2001 e s.m.i..

Comune di Mondolfo (PU) Protocollo arrivo n. 0038336 del 03-01-2022 Cat. 4 cl. 8

Comune di Mondolfo (PU) Protocollo arrivo n. 0038336 del 03-01-2022 Cat. 4 cl. 8

ART. 6 PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE

1. Il Comune individua quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente al corretto inserimento urbanistico e alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001, Art. 6 L. Regionale n.12 del 30 marzo 2017, Art. 38 Comma 6 Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una "Mappa delle Localizzazioni", contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate per ospitare nuovi impianti richiesti con i programmi di sviluppo trasmessi dagli operatori.

2. La "Mappa delle Localizzazioni", contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di previsione, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell' "ALLEGATO A - MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI".

3. La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:

   a) Localizzazione degli impianti esistenti;
   b) Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune;

   La Mappa può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

4. La Mappa delle Localizzazioni inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati entro il 31 marzo di ogni anno dai gestori, e contenenti le proposte di nuove installazioni e le modifiche di quelli esistenti (L. R. Marche 12/17, Art. 11 Comma 2). Nuove installazioni, riconfigurazioni ed implementazioni degli impianti sono consentite nei siti e nelle aree individuate e rappresentate nella "Mappa delle Localizzazioni".

5. Tali individuazioni vengono supportate da adeguata istruttoria che prevede considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.

6. L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale.

7. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

8. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da Legge n.111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali presentati dagli operatori interessati, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga. Oltre il termine di 90 giorni dalla data ultima prevista per il deposito dei piani di sviluppo, se il Comune non provvede all'istruttoria tecnica, il Gestore potrà procedere ai sensi della normativa vigente a presentare adeguato titolo abilitativo per l'installazione degli impianti indicati negli stessi piani di sviluppo, di cui al successivo art.11.

9. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 7 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della "Mappa delle Localizzazioni".

10. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, purché non in contrasto con gli obiettivi della minimizzazione dei livelli di esposizione, le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

11. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

12. Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

13. Copia di Mappa delle localizzazioni viene trasmessa ad ARPAM (Art. 6 Comma 2 - L. Regionale 12/2017).

Comune di Mondolfo (PU) Protocollo arrivo n. 0038336 del 03-01-2022 Cat. 4 cl. 8

ART. 7 AREE E SITI IDONEI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ED AREE SENSIBILI

1. E' consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella "Mappa delle Localizzazioni", allegata al presente Regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene anche tenuto conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.
2. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili, giusto riferimento Art. 38 Comma 6 DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020.

A titolo esplicativo e non esaustivo sono considerati siti sensibili:

a) Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze;
b) Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004.

ART. 8 MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

1. In riferimento all'Art. 35 Comma 4 della Legge n. 111/2014, la realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt) è soggetta alla sola comunicazione ad ARPA ed agli Uffici SUAP, contenente un'autocertificazione corredata da una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

ART. 9 IMPIANTI TEMPORANEI

1. Le richieste di installazione di impianti mobili temporanei vengono disciplinate, ai sensi delle norme vigenti, secondo le procedure indicate all'art. 38 del Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, nei casi previsti e debitamente comprovati dall'operatore.
2. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dal Comune o da altra Autorità competente.

Comune di Mondolfo (PU) Protocollo arrivo n. 0038336 del 03-01-2022 Cat. 4 cl. 8

ART. 10 IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione, e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore.

2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento, tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su territorio comunale.

ART. 11 PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 31 Marzo di ogni anno, i gestori interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

2. Il programma annuale delle installazioni deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

a) cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;

b) cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione.

4. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.

5. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti.

ART. 12 ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento.

2. Per gli impianti posti a meno di trecento metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermine.

3. Il Programma annuale complessivo viene reso pubblico attraverso gli strumenti e le procedure individuate dal Comune.

Comune di Mondolfo (PU) Protocollo arrivo n. 0038336 del 03-01-2022 Cat. 4 cl. 8

Capo III - Procedure autorizzative

ART. 13 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'istanza per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. secondo le procedure previste al DLgs.259/03 così come integrato dalla Legge n. 108/2021 (conversione in legge con modificazioni del DL n. 77/21).
2. Per le istanze riguardanti nuove installazioni, Il SUAP, a seguito del ricevimento della SCIA, qualora il procedimento preveda il coinvolgimento di altri Enti diversi dal Comune e dall'Arpa, per espressioni di pareri, indice una conferenza dei servizi entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso di espressione di parere negativo adeguatamente motivato da parte di uno degli Enti coinvolti nel procedimento, il Comune è tenuto ad esprimere una determinazione negativa entro il termine massimo dei 90 giorni dalla data di deposito dell'istanza.
3. Le istanze di autorizzazione sono da ritenersi accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego adeguatamente motivato e derivante dal Comune o Arpa o altri Enti demandati ad esprimere pareri di varia natura (Paesaggistica, Architettonica, etc…).
4. La SCIA, corredata dai relativi allegati tecnici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti, è formulata, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 87, 87 bis, 87 ter e 87 quater del d.lgs. 259/2003 e s.m.i.. con le modificazioni introdotte con la conversione in Legge del DL n. 77/2021.
5. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.
6. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, sono sottoposte a parere da parte di ARPAM.

ART. 14 PROGETTAZIONE

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione prevista attraverso il portale informatizzato dello sportello S.U.A.P..
2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:

   a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano e rurale.

   b) Qualora non in contrasto con il criterio di minimizzazione, utilizzare di preferenza elementi esistenti.

   c) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;

   d) utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;

   e) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne);

   f) prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme

di sicurezza;

g) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, *shelter* di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante. Qualora possibile favorire le soluzioni di mitigazione visiva;

h) adottare opportune mascherazioni ed integrazioni architettoniche.

3. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori; gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

ART. 15 CERTIFICATO DI REGOLA, ESECUZIONE E COLLAUDO

1. Il gestore è tenuto a presentare, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato.

ART. 16 AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

1. In casi particolari e per comprovate esigenze di copertura del servizio, modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale approvato potranno essere ammesse ed approvate, purché non comportino aumenti delle emissioni, previa approvazione del progetto di installazione mediante Delibera di Giunta Comunale che attesti la conformità alla normativa vigente.

2. La relativa autorizzazione verrà rilasciata dallo S.U.A.P. nel rispetto delle procedure e dei termini di cui al precedente articolo 13.

ART. 17 INSTALLAZIONI PROVVISORIE

1. E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei secondo le procedure indicate all'Art. 38 della Legge 120/2020, nei casi previsti e debitamente comprovati dall'operatore:

a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;

b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;

Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

2. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

a) l'ubicazione dell'impianto;

Comune di Mondolfo (PU) Protocollo arrivo n. 0038336 del 03-01-2022 Cat. 4 cl. 8

b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
4) il guadagno dell'antenna;
5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
6) la polarizzazione;
7) la frequenza utilizzata;
8) la potenza massima immessa in antenna.

3. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a sei mesi e non è soggetta a proroga.

4. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al presente Regolamento. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

Capo IV -Risanamento ambientale

ART. 18 RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.

2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.

3. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.

4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'A.R.P.A.M. relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

Capo V Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica

ART. 19 REGISTRO

1. L'ufficio Ambiente cura il registro degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.

2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

Comune di Mondolfo (PU) Protocollo arrivo n. 0038336 del 03-01-2022 Cat. 4 cl. 8

3. Per ogni impianto esistente viene mantenuto un fascicolo con i documenti che ne descrivono caratteristiche e localizzazione cartografica e che raccoglierà tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi, sia ai modelli previsionali che ai controlli effettuati.

4. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione.

ART. 20 CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

2. L'Amministrazione comunale attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso programmi di monitoraggio in continua. L'importo, commisurato alla consistenza quantitativa degli impianti, viene determinato annualmente.

3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.

4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A.M. verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

ART. 21 INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

Capo VI Disposizioni e sanzioni

ART. 22 DISPOSIZIONI E SANZIONI

1. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, si applicano le sanzioni come previsto all'Art. 18 della Legge Regionale n. 12/2017.

Comune di Mondolfo (PU) Protocollo arrivo n. 0038336 del 03-01-2022 Cat. 4 cl. 8

Capo VII Esclusioni

ART. 23 ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Capo VIII Norme Transitorie

ART. 24 ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.
4. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.

Comune di Mondolfo (PU) Protocollo arrivo n. 0038336 del 03-01-2022 Cat. 4 cl. 8

COMUNE DI MONDOLFO

Allegato A:
Mappa delle localizzazioni - anno 2021

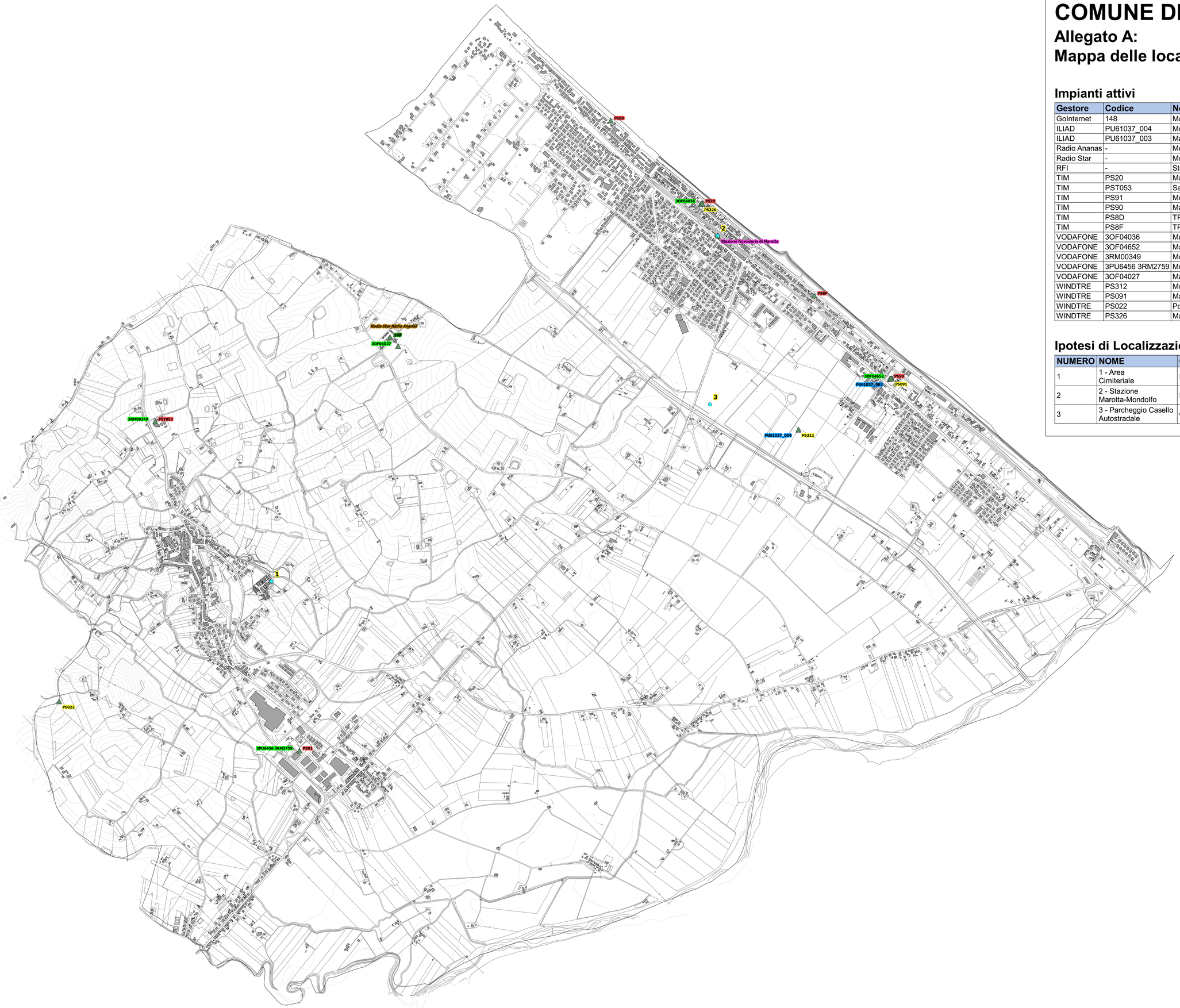

Impianti attivi

Gestore	Codice	Nome
GoInternet	148	Monteciapellano
ILIAD	PU61037_004	Mondolfo A14
ILIAD	PU61037_003	Marotta Litoranea
Radio Ananas	-	Monteciapellano
Radio Star	-	Monteciapellano
RFI	-	Stazione ferroviaria di Marotta
TIM	PS20	Marotta
TIM	PST053	San Costanzo
TIM	PS91	Mondolfo Centro
TIM	PS90	Marotta Sud
TIM	PS8D	TP Mondolfo Via Faa'di Bruno 24
TIM	PS8F	TP Mondolfo Vle C Colombo 108
VODAFONE	3OF04036	Marotta Lido
VODAFONE	3OF04652	Marotta Sud
VODAFONE	3RM00349	Mondolfo
VODAFONE	3PU6456 3RM2759	Mondolfo Centro
VODAFONE	3OF04027	Marotta
WINDTRE	PS312	Mondolfo
WINDTRE	PS091	Marotta Sud
WINDTRE	PS022	Ponte Rio
WINDTRE	PS326	Marotta Lido

Legenda

- Ipotesi di Localizzazione
- Impianti attivi

Ipotesi di Localizzazione

NUMERO	NOME	GESTORE	NOTE
1	1 - Area Cimiteriale	ILIAD	Comunale
2	2 - Stazione Marotta-Mondolfo	ILIAD	Privato Previa disponibilita' RFI
3	3 - Parcheggio Casello Autostradale	Candidato a disposizione	Comunale Previa disponibilita' Soc.Autostrade

Comune di Mondolfo (PU) Protocollo arrivo n. 0000038 del 03-01-2022 Cat. 4 cl. 8